

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO

*Sezione lavoro*

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Per: la sig.ra **Irene CANDIDO** (C.F. CNDRNI91B52D205T) nata a Cuneo il 12.02.1991 e residente in Torino alla Via Vincenzo Gioberti n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. **Matteo RICCHIUTI** (C.F. RCCMTT83E02L628N) e dall'Avv. **Francesco Paolo ZANGARI** (C.F. ZNGFNC78E16L628T), entrambi del Foro di Vallo della Lucania, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Vallo della Lucania alla Via A. De Hippolytis n. 15. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.matteoricchiuti@pec.it e avvfrancescozangari@pec.it)

*-ricorrente-*

*contro:* **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (00153 - RM) domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

*- resistente -*

*nonché nei confronti di*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II (10121 - TO), domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

*- ulteriore parte resistente -*

*e nei confronti di*

I docenti inseriti nella graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino pubblicata il 30.08.2022 per scuole secondarie di II grado – SS, limitatamente a classe di concorso A012, e Graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di I grado – MM, limitatamente a classe di concorso A022, e che, per entrambi i casi, hanno ricevuto nomine



con contratti a tempo determinato, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi pubblicati il 08/09/2022 (2° turno di nomine), 19/09/2022 (3° turno di nomine), 05/10/2022 (4° turno di nomine), 12/10/2022 (5° turno di nomine), 18/10/2022 (6° turno di nomine), 02/12/2022 (11° turno di nomine), 09/12/2022 (12° turno di nomine) e 16/12/2022 (13° turno di nomine) limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente (posizione 981 con punteggio 53,50 per la classe di concorso A-012 e posizione 1207 con punteggio 53,50 per la classe di concorso A022), come dettagliatamente elencati e specificati nell'allegato n. 17;

- ulteriori parti resistenti -

### PREMESSA

- 1) La sig.ra Irene Candido, è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso A012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 – Italiano., Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, nonché per Sostegno scuola secondaria di I grado (ADMM) e Sostegno scuola secondaria di II grado (ADSS);
- 2) Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (*all.n.1*) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (*all.n.2*), l'istante, in data 25.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Torino (*all.n.3*);
- 3) L'istante, in data 12.08.2022, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (*all. n. 4*), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per gli spezzoni di orario, secondo la gradazione e l'ordine delle scelte ivi esposte e in relazione alle scuole e ai distretti pure ivi specificati, con riferimento alle classi di concorso A012 e A022 (*all. n. 5*);
- 4) a seguito della pubblicazione delle predette GPS le scuole secondarie di I e II grado della Provincia di Torino, il ricorrente è stato collocato in seconda fascia:



- in POSIZIONE n. 981 con punteggio 53,50, per la classe di concorso **A-012** (Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) **per le scuole secondarie di II grado** (come risulta dalla graduatoria provinciale SS – scuola secondaria di II grado che si produce quale *allegato n. 6*, nella quale è riportata, del file excel pubblicato il 30.08.2022, solo la classe di concorso A-012 per ragioni di dimensione di file: graduatoria che è comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte);

- in POSIZIONE n. 1207 con punteggio 53,50 per la classe di concorso **A-022** (Italiano., Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado) per le scuole secondarie di I grado (come pure risulta dalla graduatoria provinciale MM – scuola secondaria di I grado che si produce parimenti quale *allegato n. 6*, nella quale è riportata, del file excel pubblicato il 30.08.2022, solo la classe di concorso A-022 per ragioni di dimensione di file: graduatoria che è comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte),;

5) successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, e segnatamente come appresso specificato:

a) **SECONDO bollettino del 08.09.2022** (all. n. 7). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso A012 e alla classe di concorso A022, rispettivamente n. 6 e n. 10 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

b) **TERZO bollettino del 19.09.2022** (all. n. 8). Con tale bollettino viene eseguita, in relazione alla classe di concorso A012, n. 1 nomina di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratto fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuola, che pure è stata oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

c) **QUARTO bollettino del 05/10/2022** (all. n. 9). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso A022, n. 4 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino a termine



attività didattiche e con specifico riferimento a scuole, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

**d) QUINTO bollettino del 12.10.2022** (all. n. 10). Con tale bollettino viene eseguita, in relazione alla classe di concorso A022, n. 1 nomina di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratto fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuola, che pure è stata oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

**e) SESTO bollettino del 18.10.2022** (all. n. 11). Con tale bollettino viene eseguita, in relazione alla classe di concorso A022, n. 1 nomina di docente con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratto fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuola, che pure è stata oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche il nominativo del docente che ha scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

**f) UNDICESIMO bollettino del 02.12.2022** (all. n. 12). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso A012 e alla classe di concorso A022, rispettivamente n. 6 e n. 1 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

**g) DODICESIMO bollettino del 09.12.2022** (all. n. 13). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso A012 e alla classe di concorso A022, rispettivamente n. 3 e n. 10 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17



h) TREDICESIMO bollettino del 16.12.2022 (all. n. 14). Con tale bollettino vengono eseguite, in relazione alla classe di concorso A012 n. 2 nomine di docenti con posizione (e correlativo punteggio) inferiore a quello della ricorrente, in relazione a contratti annuali e fino a termine attività didattiche e con specifico riferimento a scuole, che pure sono state oggetto di preferenza da parte dell'istante con posizione e punteggio migliore, il tutto come da specifico elenco riportante anche i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 17

6) quindi, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine di cui sopra (a decorrere dal 08.09.2022 al mese di dicembre 2022), ad oggi, alla ricorrente non è stata aggiudicata alcuna nomina relativa alle classi di concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, numerosi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nelle stesse sedi dal ricorrente indicate.

7) Come si specificherà pure *infra*, le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono compiutamente raggruppati ed elencati all'interno del **documento prodotto quale allegato n. 17;**

8) si segnala infine, che eventuali assegnazioni di incarichi di supplenza brevi alla ricorrente, derivante dalle graduatorie di istituto per assenze imprevedibili di titolari di cattedra (non dunque per posti disponibili) certamente non risulteranno essere, e comunque non risulterebbero, incompatibili con l'incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche di cui alle GPS di cui è causa, potendo, oltremodo, detti incarichi di supplenza essere rifiutati legittimamente in favore di un contratto annuale o fino a fine a.d. di cui alla pure invocata tutela cautelare.

\*\*\*\*\*

Ebbene tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della Prof. Irene Candido nella classe di concorso e per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Torino, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale o comunque sino al termine delle attività didattiche, costituisce una illegittima compromissione dei diritti di essa ricorrente, la quale quindi chiede che gli venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunta per l'intera annualità o fino alla fine delle attività



didattiche, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Torino come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, invocando altresì, all'uopo, la tutela cautelare ricorrendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nonché la richiesta di risarcimento del danno, e ciò per i seguenti:

### MOTIVI

**I - DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE.**

**a) Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti della prof.ssa Irene Candido.**

Con O.M. 116 del 06.05.2022<sup>1</sup> il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che: *"In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di*

---

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 1, tale O.M. *"disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.



*insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”.*

Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell’attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all’utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapacienza ed esaurimento delle stesse), “si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3”.

L’art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che prevede che: *“1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”*

Il successivo comma 3 prevede che l’aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati *“sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”.* Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:

- i titoli dichiarati dall’aspirante nell’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A (in cui rientra la ricorrente in relazione alla classe di concorso A-045), essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. *art. 3, comma 9, lett.b, sub. i).*

Vengono poi richiesti quali requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente era (all’atto della domanda) ed è tutt’ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 25.05.2022 e del 12.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi concorsuali A012 e A022 (cfr. *all. n. 15,*



contratti di lavoro relativi al servizio prestato nel precedente anno e titoli valutativi vari, compresa la laurea).

Ad ogni buon conto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e la valutazione dei titoli ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e Ufficio scolastico resistenti, in quanto la ricorrente è stata evidentemente e validamente inserita nelle graduatorie GPS di II fascia, con i corretti punteggi ivi stabiliti e sopra riportati.

\*\*\*\*\*

Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.

L'istante, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica.

In particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Torino il 25.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.

La ricezione da parte del sistema del M.I., e quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. *all.ti 3 e 5*).

Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze *“esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”*

L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*. Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata





l'istanza (di conferimento incarico) e "la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto", limitatamente alle preferenze non espresse. *"Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"* (art. 12, comma 4)

Ebbene la prof. Candido, come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine del 12.08.2022, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alle sue classi di concorso.

Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

**Non v'è motivo alcuno per quale si possa considerare legittimamente scavalcato il ricorrente!**

Ebbene, con riferimento agli incarichi attribuiti con i bollettini a far data dal 08.09.2022, quindi sin dal bollettino n. 2, e a seguire con i bollettini richiamati in premessa, lo scavalcamento della ricorrente è del tutto arbitrario e privo di giustificazione, e quindi errato ed illegittimo.

In particolare, la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale **allegato n. 17**, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, e ciò sia con riferimento alla classe di Concorso A-012 – Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, che con riferimento anche alla classe di concorso A022 - Italiano Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, a partire, in entrambi i casi, dal secondo bollettino pubblicato il 08.09.2022.

Si potranno notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della



scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente, fermo restando l'inclusione degli stessi nei distretti pure oggetto di preferenza.

Nessun rilievo ha poi (come per alcuni dei casi summenzionati) il cronologico della preferenza indicato nella domanda, in quanto da nessuna parte della normativa in esame risulta che debba essere preferito per l'attribuzione in relazione a una scuola e a un tipo di contratto chi, pur avendo un punteggio e posizioni inferiori, abbia espresso la preferenza per una scuola con un numero di cronologico più basso nella sua domanda. Sarebbe d'altronde del tutto irragionevole.

**L'esclusione del ricorrente dalle attribuzioni degli incarichi annuali o fino a fine attività didattiche appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.**

\*\*\*\*\*

Né tantomeno potrebbe essere considerata l'istante come rinunciatario per non aver inserito il tipo di posto, e ciò per una serie di concomitanti ragioni:

**a)** da un esame della norma di riferimento (art. 12, comma 4, OM citata), non pare siano state commesse omissioni e/o errori tali da inficiare la domanda di preferenza o da far considerare l'istante come rinunciatario.

Ivi è infatti specificato che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel secondo periodo dello stesso comma, che *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”*.

Dalla lettura della disposizione appare evidente che l'ipotesi di esclusione (rinuncia) debba essere limitata alle domande prive dell'indicazione di sede, di classe di concorso e di tipologie di posto, congiuntamente: circostanza evidentemente non ricorrente nel caso in esame.

**b)** per mero scrupolo si evidenzia che la mancata indicazione del Tipo di posto, da un lato, è coerente con la norma summenzionata in quanto per essere considerati rinunciatari devono essere omesse congiuntamente anche la sede e la classe di concorso, e dall'altro, si evidenzia che all'atto della compilazione on-line della domanda l'istante non era dato scegliere l'opzione riferita al tipo di posto. D'altronde esaminando la “Guida Rapida - operativa” (all. n.



20) messa a disposizione dallo stesso Ministero dell'Istruzione si afferma che la scelta del Tipo posto è limitata *“solo per la scuola dell'infanzia e primaria”*.

E' evidente che non può e non deve essere una tale circostanza impeditiva dell'attribuzione della nomina alla ricorrente in relazione alle classi di concorso di cui è causa, fermo restando che il ricorrente in ogni caso ha diritto prioritario all'assegnazione di un contratto a tempo determinato sul sostegno in linea con le preferenze rese e con le disponibilità di posto disattese, già al 30.08.2022.

## **II - Ulteriori profili di illegittimità della omessa attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.**

**a)** In ogni caso, si evidenzia inoltre come sia la giurisprudenza amministrativa che di merito evidenziando la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ha tuttavia precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: *a)* la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; *b)* l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; *c)* la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020, Tribunale di Frosinone 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 11/02/2022).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

**b)** D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l'istante non sia stata chiamata per l'attribuzione dell'incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria.

Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell'operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algoritmo utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che,



nell'emissione dei bollettini non si sia ripartiti dal suo nominativo (quello del ricorrente) per i successivi turni di nomina per conferire ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per le medesime classi di concorso.

Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

### III – RICHIESTA DISAPPLICAZIONE OM 112/2022.

Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui all'art. 12, comma 11, dispone testualmente che *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”*.

Anche in questo caso tale disposizione pare limitare l'ambito di applicazione a chi volontariamente ha rinunciato all'assegnazione, e non a chi viene considerato rinunciatario (ipotesi che comunque si ripete non essere sussistente).

Ad ogni buon conto, tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il **principio del merito** proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*.

La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.

Ragion per cui, subordinatamente ai precedenti motivi si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.



In ordine all'illegittimo funzionamento dell'algoritmo delineato dall'OM citato e, segnatamente, in ordine alla illegittima preferenza nell'attribuzione dell'incarico in favore di chi ha un punteggio più basso, si è già pronunciato l'Ill.mo Tribunale di Torino con ordinanza cautelare del 09.12.2022 nonché anche il Tribunale di Velletri con ordinanza n. 5211 del 07.12.2022, i quali si sono espressi in ordine alla violazione del principio del merito derivante dal meccanismo errato di cui all'OM 112 del 06.05.2022 e relativo algoritmo.

#### **IV – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.**

Come in precedenza evidenziato nelle tabelle sopra riportate, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria (con chiamate decorrenti dalla posizione più alta, ad ogni turno - disponibilità), avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 17.

**La docente aveva ed ha il diritto ad essere chiamata per un contratto con decorrenza dal 08.09.2022, cioè a decorrere dalla pubblicazione del secondo bollettino del 08.09.2022, e segnatamente:**

- per la classe di concorso A022, per un contratto annuale presso la I.C. SALVEMINI – COLOMBO, posto assegnato a tale Francesca Greco con posizione 1407 e punteggio 47, ovvero, subordinatamente, per un contratto fino a fine attività didattiche presso C.T.P. DISTRETTO 2, posto assegnato a tale Lucrezia Varone con posizione 1408 e punteggio 46,5, e così via, subordinatamente (nel caso in cui dovessero emergere ragioni ostative all'assegnazione dei posti di cui al secondo bollettino) per i posti assegnati con i successivi bollettini e con le corrispondenti decorrenze di chiamata, richiamati nelle premesse e debitamente specificati nell'allegato n. 17 costituente parte integrante e sostanziale del presente ricorso;
- per la classe di concorso A012, per un contratto annuale presso I.G.B. PININFARINA, posto assegnato a tale Martina Fissore con posizione 1260 e punteggio 46, ovvero, subordinatamente, per un contratto fino a fine attività didattiche o annuale come evidenziati nei bollettini e riportati con specifica di scuola e nominativi contro interessati nell'allegato n. 17, e così via via, subordinatamente (nel caso in cui dovessero emergere ragioni ostative



all'assegnazione dei posti di cui al secondo bollettino) per i posti assegnati con i successivi bollettini e con le corrispondenti decorrenze di chiamata, richiamati nelle premesse e debitamente specificati nell'allegato n. 17 costituente parte integrante e sostanziale del presente ricorso;

A tal fine, la prima lesione del diritto della ricorrente si è concretizzata proprio con l'omessa chiamata per il contratto annuale che si era reso disponibile in data 08.09.2022 (secondo bollettino) sulla A012 presso l'IG.B.PININFARINA (TOTF04000D), posto assegnato, come sopra evidenziato, a tale Martina Fissore con posizione 1260 e punteggio 46: e ciò perché detta disponibilità manifestatasi trova corrispondenza con la preferenza espressa con cronologico d'ordine n. 2 nella domanda di preferenze della ricorrente del 12.08.2022 (siccome per la prima scelta, A022 sulla scuola TOMM881015, non si sono manifestate disponibilità con il secondo bollettino).

Il tutto fermo restando, subordinatamente, il diritto dell'istante a ricevere l'incarico per un'ulteriore delle posizioni oggetto di preferenza e resesi disponibili, come elencate nell'allegato n. 17.

#### **VI – ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE**

Come noto e pure previsto dall'O.M. n. 112 del 2022, l'attribuzione delle supplenze annuali, avvengono in relazione ai posti che si sono resi vacanti o disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, mentre per le attribuzioni di supplenze fino al termine delle attività didattiche, in relazione a posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

L'ultimo bollettino che utilmente poteva determinare l'attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente, è il bollettino n. 13 pubblicato il 16/12/2022.

Ciò lascia presumibilmente intendere che difficilmente potranno esservi ulteriori chiamate per l'istante, visto non solo il tempo trascorso ma l'illegittimo criterio utilizzato, il che determina una inaccettabile e non condivisibile perdita economico-lavorativa-professionale, quindi sia sotto il profilo del mancato guadagno della retribuzione che avrebbe percepito sia sotto il profilo della mancata assegnazione dei 12 punti utili alla carriera professionale.

Si chiede quindi prioritariamente in via cautelare, che all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione l'attribuzione al ricorrente di un incarico a tempo



determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata, sussistendo a pieno titolo il *fumus boni iuris* per le ragioni esposte ed evidenziate nel presente ricorso, mentre con riferimento al *periculum in mora*, come pure evidenziato in casi simili (cfr. ex pluribus, Tribunale di Frosinone ordinanza dell'11.02.2022), vista la situazione attuale di inoccupazione della ricorrente e il suo diritto a vedersi attribuito un incarico annuale, *il perpetrarsi della estromissione di fatto dalla intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.*

Sempre in ordine al *periculum in mora* il Tribunale di Velletri con la sentenza citata del 07.12.2022 ha affermato che *"l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito."*

D'altronde l'assenza di disponibilità economiche sulle quali la ricorrente aveva legittimamente confidato all'indomani della pubblicazione delle graduatorie, se si considera che nell'anno precedente è parimenti stato destinatario di incarichi protrattisi per quasi tutto l'anno (da novembre a giugno), pone il ricorrente nella posizione di disagio, anche con riferimento alle necessarie spese e costi della vita

## **VII – DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER I PERIODI PREGRESSI NON LAVORATI A.S. 2022/2023.**

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno alla ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

In particolare, la ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino a fine attività didattiche per le ragioni di cui è causa e



conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dell'incarico, ha altresì diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'Ill.mo Giudicante (nel caso, in relazione ai bollettini successivi) e sino alla data di attribuzione del nuovo incarico, detratta eventuale retribuzione netta percepita in occasione di servizi eventualmente prestati come supplente.

Allo stesso modo, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio che gli sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe maturata dalla data di decorrenza di cui sopra e sino all'attribuzione dell'incarico invocato in via cautelare.

#### **VIII – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA SUBORDINATA.**

Nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga di non condannare il Ministero resistente all'attribuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per le ragioni di cui in narrativa, è evidente comunque che la prof. Candido si sia vista privata della possibilità di conseguire la retribuzione che legittimamente le sarebbe spettata nonché il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni, detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze effettuate e/o ad effettuarsi per effetto di chiamate dalle graduatorie di istituto.

Quindi subordinatamente, e sempre previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico annuale o fine al termine delle attività didattiche, si chiede che il Ministero resistente venga condannato:

- a risarcire la ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta per l'incarico annuale e/o fino a fine servizio, detratte eventuali somme eventualmente riconosciute per la retribuzione di eventuali incarichi di supplenza brevi;
- a riconoscere ed attribuirle il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di eventuali supplenze future che l'istante sarà chiamato ad effettuare.

\*\*\*\*\*





Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la prof.ssa Irene Candido, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Torino - sezione lavoro - Giudice a designarsi, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss, 669 bis e 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**A) Preliminarmente in via cautelare** inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa eventuale disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa, nonché dell'O.M. n. 112 del 2022, per le ragioni di cui in narrativa, **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del l.r.p.t., di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dallo stesso indicate nella domanda inviata con istanze on line del 12.08.2022, in relazione alle classi di concorso A012 o A022, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso,

#### **Nel merito:**

**B) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 17, accertare e dichiarare** che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso A012 presso l' IG.B.PININFARINA (TOTF04000D) come evidenziato in narrativa, o comunque, subordinatamente, annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 12.08.2022, in relazione alla classi di concorso A012 o A022, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini, e per l'effetto:



- **condannare**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso A012 presso l' IG.B.PININFARINA (TOTF04000D) come evidenziato in narrativa, o comunque, subordinatamente, annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 12.08.2022, in relazione alla classi di concorso A012 o A022, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella allegato 17 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini, rso,

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e/o l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative, al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data di attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela cautelare, detratta la retribuzione che ha e/o avrà medio tempore eventualmente percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato, nonché a riconoscere ed attribuire al medesimo ricorrente, il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stata impedita per il periodo pregresso di cui alle decorrenze di cui sopra, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi;

**C) IN SUBORDINE, nell'ipotesi in cui non venga concessa l'invocata tutela cautelare e quindi assegnato medio tempore il contratto invocato, PREVIO ACCERTAMENTO, del diritto del ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso A012 presso l' IG.B.PININFARINA (TOTF04000D) come evidenziato in narrativa, o comunque, subordinatamente, annuale o fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 12.08.2022, in relazione alla classi di concorso A012 o A022, coincidenti, o meno, con gli incarichi indicati e descritti in premessa in relazione ai bollettini ivi richiamati, nonché riportati e riassunti nella tabella**



*allegato 17 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini,, con eventuale disapplicazione dell'OM richiamata e dei bollettini emessi in pregiudizio dell'istante come sopra specificato, **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative:*

*- al risarcimento del danno in favore del ricorrente, in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta per l'incarico annuale e/o fino a fine servizio (rispettivamente al 31 agosto o al 30 giugno) con decorrenza dal 08.09.2022 detratte eventuali somme che gli saranno eventualmente riconosciute per retribuzione netta in vista di eventuali incarichi futuri e/o di incarichi ricevuti;*

*- nonché a riconoscere ed attribuire al medesimo ricorrente, il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno o comunque per un periodo superiore a 166 giorni (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto di supplenze svolte, in svolgimento o eventuali supplenze future;*

***D) condannare** il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari”.*

In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022;
- 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022;
- 3) domanda di inserimento aggiornamento GPS del 25.05.2022 protocollata;
- 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 01.08.2022;
- 5) domanda GPS del 12.08.2022 Irene Candido – preferenze debitamente protocollata;
- 6) graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino pubblicata il 30.08.2022 per scuole secondarie di II grado - SS) limitatamente a classe di concorso A012 e Graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di I grado - MM) limitatamente a classe di concorso A022.



- 7) bollettino n. 2 del 08/09/2022 pubblicato;
- 8) bollettino n. 3 del 19/09/2022 pubblicato;
- 9) bollettino n. 4 del 05/10/2022 pubblicato;
- 10) bollettino n. 5 del 12/10/2022 pubblicato;
- 11) bollettino n. 6 del 18.10.2022 pubblicato;
- 12) bollettino n. 11 del 02/12/2022 pubblicato;
- 13) bollettino n. 12 del 12/12/2022 pubblicato;
- 14) bollettino n. 13 del 16/12/2022 pubblicato;
- 15) contratti di lavoro relativi al servizio prestato nel precedente anno e titoli valutativi vari, compresa la laurea;
- 16) estratto contributivo;
- 17) schema tabella riassuntiva delle posizioni con specificazione di sedi, tipo contratto e nominativi che hanno scavalcato ingiustificatamente la ricorrente;**
- 18) Guida rapida – operativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione per l'inserimento della domanda – preferenze;
- 19) dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato con unito documento di identità;
- 20) ordinanza cautelare del Tribunale di Torino del 09.12.2022 e ordinanza cautelare del Tribunale di Velletri del 18.01.2022.

\*\*\*\*\*

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA**

#### **DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche, in relazione alla classe di concorso A012 e A022, con riferimento a incarichi già conferiti a personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli della ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di Torino per le scuole secondarie di I e II grado pubblicate il 30.08.2022. Ciò implica che detto personale docente (indicato nella tabella allegato con n. 17 del ricorso e corrispondente a n. 45 docenti) appare essere controinteressato rispetto alla posizione dell'istante finalizzata in via principale e cautelare a conseguire l'incarico ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiore.



Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti destinatari di incarico di nomina elencati nell'allegato n. 17 a seguito dei bollettini di conferimento di nn. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 13 pubblicati dal Ministero dell'istruzione - U.S.R. per il Piemonte, incarico per il quale (a partire dal primo conferito con il bollettino n. 2 e così via, subordinatamente, sino al tredicesimo) l'istante chiede giudizialmente l'attribuzione.

### **RILEVATO**

**CHE** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione non solo del cospicuo numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

**CHE**, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento nonché sacrificio delle esigenze d'urgenza dedotte per effetto dell'istanza cautelare;

**CHE** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

**CHE** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**CHE** già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

**CHE** vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso



nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**CHE** anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### **RILEVATO INFINE CHE**

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

#### **SI CHIEDE**

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., del ricorso del decreto di fissazione di udienza e dell’allegato n. 17 riportante i nominativi dei contro interessati potenziali, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR per il Piemonte e/o del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

\*\*\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e che il ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a quello stabilito dall’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e delle disposizioni transitorie, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al presente atto con unito documento d’identità costituente parte integrante dello stesso.

Salvis iuribus.

Vallo della Lucania (SA) - Torino, lì 18/01/2022

Avv. Matteo Ricchiuti

Avv. Francesco Paolo Zangari

